

Quando egli fu denunziato per la pensione, questa gli era stata realmente assegnata.

Ora per un fatto indipendente dalla sua volontà, volete negargli la pensione?

Quanto al sussidio a me consta da informazioni esatte che dal fondo suaccennato delle 80 mila lire, nessun sussidio si accorda a questi missionari che ritornano dall'estero e che non hanno l'assegno della pensione. A me dunque pare evidente che quando non c'è colpa, quando non c'è capziosità nelle loro domande, si debba esser giusti, si debba trattarli quanto quelli che rimasero sempre in Italia, dei quali molti poco o nulla cooperarono per la civiltà, e nulla fecero per diffondere fuori d'Italia l'influenza italiana, e le simpatie per la patria nostra.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Villanova.

Villanova. Giorni sono, io ho domandato di parlare, in nome della parità di trattamento, quando si discuteva la petizione numero 3757 dell'avvocato Augusto Santini. E in nome della disparità di trattamento che viene usato dalla Giunta delle petizioni, oggi domando nuovamente di dire poche parole.

Io non intendo di entrare nel merito della questione che è stata svolta dagli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto.

Solamente mi permetto di fare un'osservazione e di domandare uno schiarimento.

Allorchè si discuteva la petizione dell'avvocato Augusto Santini, si parlò di disparità di giurisprudenza per decisioni contrarie di diverse Corti regolatrici. Oggi si parla soltanto di una opinione consultiva del Consiglio di Stato, contro una decisione finora incontrovertita delle Corti di cassazione.

Quindi io domando: se giorni sono si proclamò in quest'Aula alto il principio, al quale io stesso mi sottometto, che *res judicata pro veritate habetur*, come si fa oggi a mutare misura?

Sell'altro giorno si proponeva l'ordine del giorno puro e semplice, oggi come si fa a venire alla conclusione che la petizione in discorso debba inviarsi al ministro di grazia e giustizia?

Io comprendo la gentilezza d'animo dell'onorevole ministro, che per non fare atto di scortesia alla Commissione delle petizioni, diceva di non avere niente in contrario acchè gli fossero rinviate queste petizioni; ma osservo: a noi che dobbiamo seriamente, ed equanimente giudicare, è lecito fare oggi contrariamente a quello che due giorni fa abbiamo fatto? O non vogliamo piuttosto che

ci si dica che è la ragione politica che ci fa giudicare in un modo piuttosto che in un altro?

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

Chimirri. Non è la ragione politica che deve indurci a portare intorno alle petizioni che discutiamo giudizio diverso da quello che ha portato la Camera alcuni giorni fa sulla petizione, della quale ha parlato l'onorevole Villanova. Le due cose non hanno alcuna convenienza fra loro. Qui non è il condannato che chieda alla Camera...

Villanova. Chiedo di parlare.

Chimirri. ... in linea di terza istanza, la revisione del giudizio.

Mettiamo la questione nel suo vero aspetto; non la spostiamo per comodo di confutarla.

Fra coloro, che sottoscrissero la petizione non v'è il frate, contro del quale fu profferita la sentenza, che gli negò il diritto alla pensione. E poichè il giudicato non ha vigore oltre il caso deciso, noi occupandoci della petizione, non discutiamo la sentenza del magistrato; e molto meno possiamo far da arbitri tra l'avviso del Consiglio di Stato e la sentenza della Cassazione. Non è questo l'intendimento della nostra Giunta, nè il pensiero di coloro, che ne difesero le conclusioni.

Quelli, che le combattono hanno spostata la questione, ingrossandola, esagerandola.

Resti la legge com'è, noi non chiediamo all'onorevole ministro di modificarla; resti nel suo pieno vigore il giudizio de' tribunali, ma questo non può impedirci di rilevare uno stato di cose anormale, al quale ragioni di politica e di equità consigliano di provvedere.

È vero, o non è vero che l'articolo 13 della legge del 1873 fu dal potere esecutivo applicato in un modo sino al 1885 e da quel tempo in poi è stato applicato in un altro? È vero, o non è vero che di 552 cittadini italiani, che si trovano nelle identiche condizioni di fatto e di diritto rispetto a quella legge, 224 ottennero la pensione e a 328 venne rifiuta?

Questa diversa applicazione della medesima disposizione legislativa, che si risolve in una ingiusta disparità di trattamento, a beneficio degli uni, e a detrimento degli altri, non poteva nè doveva sfuggire all'attenzione del Governo il quale, infatti se n'è già occupato prima ancora, che la petizione fosse discussa dalla Giunta, nel desiderio di temperare con l'equità il rigore della legge.

Ed in vero il ministro di grazia e giustizia, con una nota di variazione al bilancio del 1886,